



AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
CROTONE



REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI INCARICHI ESTERNI DI RAPPRESENTANZA E DIFESA IN GIUDIZIO DELL’AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CROTONE.

INDICE

ART.1 – OGGETTO E FINALITA’

ART.2 – AMBITO DI APPLICAZIONE

ART.3 – ISTITUZIONE ELENCO AVVOCATI ESTERNI

ART.4 – REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL’ ELENCO

ART.5 – CONFERIMENTO SINGOLI INCARICHI – CRITERI

ART.6 – MODALITA’ DI CONFERIMENTO INCARICO

ART.7 – ALTRI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO E DELL’ASP DI CROTONE

ART.8 – DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

ART.9 – PAGAMENTO DEL COMPENSO

ART.10 – CANCELLAZIONE DALL’ ELENCO

ART.11 – REGISTRO DEGLI INCARICHI

ART.12 – ACCESSO

ART.13 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

ART.14 – PUBBLICITA’

ART.15 – EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE

ART. 16 – NORME DI RINVIO

ART.1 OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa nazionale e comunitaria e dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, pubblicità e buon andamento, la procedura per il conferimento degli incarichi di collaborazione professionale per l'espletamento di attività di consulenza o assistenza giudiziale e/o stragiudiziale, patrocinio e difesa in giudizio nelle controversie nelle quali l'Azienda Sanitaria Provinciale è parte, ai sensi e per gli effetti dell' art. 56, comma 1, lett. h) nn. 1 e 2 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., da utilizzarsi nei casi in cui non sia possibile avvalersi dell'Avvocatura interna.

L' incarico esterno di patrocinio legale costituisce un contratto di prestazione d'opera intellettuale conferito dal legale rappresentante dell'Azienda.

ART.2 AMBITO DI APPLICAZIONE

L'Azienda utilizza e valorizza le risorse professionali interne all' Ufficio Legale dell'Ente e può affidare incarichi esterni limitatamente alle fattispecie sotto indicate:

- a) controversie di particolare complessità o vertenti su questioni giuridiche e/o materie di particolare specificità che richiedano competenze altamente specializzate, in ordine alle quali sia ravvisata la necessità od opportunità di rivolgersi a professionisti esterni;
- b) ipotesi di conflitto o incompatibilità con gli interessi perseguiti dall'Azienda;
- c) patrocinio svolto in precedenti gradi di giudizio e in vertenze aventi il medesimo oggetto del contendere;
- d) eccessivo carico di lavoro dell'Avvocatura interna o particolari situazioni di carenza di personale anche in rapporto all' organico;
- e) controversie con il personale dipendente in cui l'Azienda valuterà, di volta in volta, l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni di comprovata ed elevata professionalità e ciò al fine di garantire una maggiore tutela dell'Azienda stessa.

Il conferimento degli incarichi di cui al presente titolo non comporta per il professionista incaricato in alcun caso l'incardinamento nella struttura organizzativa dell'ASP di Crotone, nè la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato, nè di una collaborazione coordinata e continuativa.

ART. 3 ISTITUZIONE ELENCO AVVOCATI ESTERNI

Per l'affidamento degli incarichi legali esterni di cui al presente Regolamento, è istituito un apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, esercenti l'attività di assistenza e patrocinio dinanzi agli organi giurisdizionali.

La formazione dell'elenco non pone in essere alcuna procedura selettiva né prevede alcuna graduatoria di merito delle figure professionali, neanche con riferimento all'ordine di presentazione delle domande né è prevista attribuzione di punteggi o altre classificazioni di merito.

L'Elenco sarà suddiviso in cinque Sezioni per tipologia di contenzioso e sarà possibile scegliere al massimo due settori di partecipazione.

Vengono individuati, quali tipologie di contenzioso:

1. Contenzioso civile;
2. Contenzioso penale;
3. Contenzioso del lavoro;
4. Contenzioso amministrativo;
5. Contenzioso tributario;

Ogni sezione sarà suddivisa in due sottosezioni nelle quali saranno collocati in una gli Avvocati abilitati al patrocinio presso le Magistrature superiori, nell'altra gli Avvocati privi di tale requisito.

I professionisti singoli o studi associati sono inseriti in un unico elenco ed inclusi in appositi sotto-elenchi distinti in ragione del ramo di specializzazione dichiarato.

L'inserimento nell'elenco di studi associati avviene utilizzando la denominazione dello studio stesso.

La tenuta dell'Elenco ed il relativo aggiornamento è demandata all' Ufficio legale dell'ASP.

L'iscrizione all'Elenco ha luogo su domanda del professionista interessato o del rappresentante dello studio associato e sarà pubblicata nella specifica sezione del sito internet istituzionale.

L'Azienda si riserva ulteriori forme di pubblicità ad ulteriore informativa.

La durata massima di validità dell'istituendo Elenco è stabilita in anni due, decorrenti dalla sua pubblicazione, al termine dei quali sarà rinnovata la procedura di indizione di un nuovo avviso, utilizzando, nelle more dell'espletamento di nuova procedura l'elenco in corso di validità.

L'Elenco degli Avvocati verrà approvato con atto deliberativo della Direzione Generale dell'ASP, previa istruttoria di regolarità e completezza della documentazione presentata ai fini dell'inserimento, da parte dell'Ufficio legale aziendale.

Per le domande che, in sede di istruttoria, risultino incomplete, l'Azienda potrà chiedere integrazioni e/o regolarizzazioni, che dovranno essere fornite dagli interessati entro un termine perentorio che verrà indicato di volta in volta.

La formazione dell'elenco non comporta alcun obbligo dell'Azienda di conferire incarichi ai professionisti iscritti e non attribuisce quindi ai medesimi professionisti alcun diritto in ordine all'eventuale conferimento.

Dell'avvenuta iscrizione e decorrenza della stessa e/o della eventuale esclusione verrà data comunicazione con pubblicazione dell'Elenco sul sito istituzionale www.asp.crotone.it – "Concorsi e Avvisi".

ART. 4 REQUISITI DI ISCRIZIONE ALL'ELENCO

Hanno facoltà di richiedere l'iscrizione nell'Elenco i professionisti Avvocati, singoli o associati, iscritti al relativo albo professionale in qualsiasi circoscrizione del territorio italiano ed in possesso dei seguenti requisiti:

- a) Essere cittadino italiano oppure di uno degli Stati della U.E. e godere di diritti civili e politici;
- b) Essere in possesso di Iscrizione all'Albo degli Avvocati da almeno cinque anni e titolari di partita IVA;
- b) Non essere in condizioni che limitino o escludano, a norma di legge, la capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione;
- c) Non avere procedimenti penali pendenti, non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardino l'applicazione di misure di prevenzione, o altro tipo di provvedimenti iscritti in casellario giudiziale;
- d) Non avere in corso incarichi contro l'ASP di Crotone, a titolo personale e/o quale difensore di controparte ovvero, in caso contrario, di rinunciare a svolgere attività difensiva, a titolo personale e/o quale difensore di controparte, al momento dell'affidamento dell'incarico (linee guida n. 12 ANAC 3.1.6.);
- e) Non essere dipendenti dell'ASP di Crotone, cessati dal servizio negli ultimi due anni decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione dell'istanza;

- f) Non avere procedimenti disciplinari pendenti e non aver subito provvedimenti disciplinari da parte del competente Consiglio dell'Ordine, in riferimento all'esercizio della propria attività professionale, negli ultimi cinque anni;
- g) Possedere esperienza nella materia oggetto dell'iscrizione alla categoria dell'Albo, rilevabile sia attraverso i titoli posseduti sia attraverso la disamina della precedente attività difensiva;
- h) Essere in possesso di polizza assicurativa per la responsabilità professionale. Per gli studi associati l'obbligo di copertura assicurativa vale per il componente che riceve il mandato professionale, fatte salve le ipotesi di polizza cumulativa per tutti i componenti dell'Associazione;
- i) Essere in regola con l'obbligo formativo imposto dalla legge professionale forense;
- l) Essere a conoscenza ed accettare integralmente i contenuti del presente Regolamento e degli allegati allo stesso, in particolare tutte le condizioni contrattuali ivi stabilite.

Gli iscritti hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente ogni variazione in ordine ai requisiti richiesti per l'iscrizione nell'Elenco stesso.

Tutti i requisiti suddetti devono essere posseduti al momento della presentazione della richiesta di iscrizione, a pena di inammissibilità.

Il venir meno di uno solo dei requisiti comporta la cancellazione dall'Elenco.

L'Azienda si riserva, in ogni momento, la facoltà di procedere alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese.

ART.5 CONFERIMENTO SINGOLI INCARICHI – CRITERI

La scelta del professionista cui affidare il singolo incarico è informata al rispetto del principio di rotazione, garantendo l'equa ripartizione degli incarichi, onde evitare il consolidarsi di rapporti solo con alcuni professionisti, ferma restando la necessità che il profilo selezionato sia adeguato all' oggetto ed alla competenza professionale necessaria per svolgere l'incarico medesimo.

Costituisce criterio di preferenza la consequenzialità e/o complementarietà con altri incarichi precedentemente assolti.

Il criterio della rotazione può essere motivatamente derogato nei seguenti casi:

- 1) Nell'ipotesi di grado di giudizio successivo al primo per il professionista che ha patrocinato il precedente e che risulti in possesso dell'abilitazione necessaria.
- 2) Nell'ipotesi di più controversie che possono essere oggettivamente e/o soggettivamente connesse. In tali casi gli onorari stabiliti saranno parametrati secondo le disposizioni di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii.
- 3) Nel caso in cui la particolarità e la rilevanza del contenzioso, non solo di natura economica ma anche di immagine dell'Ente, richieda specifiche competenze e/o di alta specializzazione. In tal caso la Direzione potrà nominare professionisti anche non iscritti nell'Elenco e potrà contrattualmente derogare ai compensi come stabiliti all'art.8 del presente regolamento.
- 4) Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo i casi in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto; in tal caso l'atto dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità ed in ogni caso l'onorario è unico.

ART. 6 MODALITA' DI CONFERIMENTO INCARICO

Il conferimento di ciascun singolo incarico di rappresentanza e difesa in giudizio dell'Azienda a legale esterno è conferito con specifico atto deliberativo su proposta dell'Ufficio legale.

Il professionista è tenuto alla sottoscrizione di apposita Convenzione che disciplini sia i profili legati agli aspetti economici che di carattere professionale e che sarà stipulata prima dell'affidamento dell'incarico. Contestualmente alla stipula del Convenzione il rappresentante legale dell'ASP provvederà al rilascio della procura ad litem;

All'atto di accettazione del singolo incarico il professionista dovrà:

- sottoscrivere il Patto di Integrità che stabilisca la formale e reciproca obbligazione con l'Amministrazione di improntare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno anticorruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio sia direttamente che indirettamente;
- rilasciare apposita dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000 di non trovarsi in situazioni di inconferibilità, incompatibilità e conflitto di interesse in ordine allo specifico incarico affidato, per come disposto dalla normativa e dal Codice deontologico forense vigenti, di non patrocinare in giudizi in corso contro l'ASP e di impegnarsi a non assumere difese di privati o altri soggetti contro l'ASP fino a che avrà rapporti di difesa con l'Azienda stessa;
- eliminare ogni eventuale situazione di conflitto di interessi nei confronti dell'A.S.P., esistente al momento dell'incarico, pertanto, ai fini della declaratoria di insussistenza di cause di incompatibilità, l'avvocato, dovrà

rinunciare a ogni controversia intrapresa nei confronti dell'A.S.P., a titolo personale e/o quale difensore di controparte;

- impegnarsi a non agire giudizialmente nei confronti dell'A.S.P., ai fini della riscossione del proprio compenso professionale, se non sia decorso almeno un anno dalla conclusione dell'incarico, valendo a tal riguardo la data di acquisizione agli atti dell'A.S.P. tramite Ufficio protocollo, della comunicazione dell'esito del giudizio per il quale l'incarico stesso sia stato conferito;
- riconoscere e accettare che la parcella relativa all'incarico sarà liquidata a saldo, dopo liquidazione di acconto in ragione del 30% dell'importo da corrispondersi, in base ai parametri minimi introdotti dalla normativa vigente, secondo quanto sotto specificato;
- riconoscere e accettare che la corresponsione del saldo avverrà a prestazione conclusa, in base agli importi predeterminati in sede di pattuizione e in base alle sole fasi processuali effettivamente espletate;

In caso di incarico a professionista facente parte di uno studio associato l'incompatibilità e/o conflitto di interesse di cui al precedente punto è estesa a tutti i componenti l'associazione.

ART.7 ALTRI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA INCARICATO E DELL'ASP DI CROTONE

Il legale esterno è tenuto:

- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche nel corso del suo svolgimento a richiesta dell'Ufficio legale presso la sede aziendale;
- informare ed aggiornare costantemente l'Ufficio legale sull'attività svolta;
- a richiedere, nelle ipotesi previste dalla legge, la riunione dei giudizi;
- a trasmettere copia degli atti difensivi predisposti in favore dell'ente;

- predisporre anche senza oneri aggiuntivi pareri e/o eventuale atto di transazione/accordi bonari sulla vertenza la cui efficacia e validità è comunque subordinata all'approvazione formale da parte del legale rappresentante dell'Azienda;
- in caso di sentenza favorevole all' Azienda l'Avvocato incaricato curerà, per conto e in nome del' Azienda e senza ulteriore compenso, l'attività stragiudiziale di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi trattati;
- fornire trimestralmente e comunque a semplice richiesta dell'Ufficio legale, la valutazione relativa al rischio di soccombenza sul contenzioso assegnato nonché individuare il grado di potenzialità (certo, probabile, possibile o remoto) del verificarsi della passività. A tal proposito si fa riferimento al principio contabile OIC 31 che prevede la seguente nomenclatura:

- ✓ Evento *Certo*: si presenta qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi certi e dimostrabili;
- ✓ Evento *Probabile*: si presenta qualora se ne ammetta l'accadimento in base a motivi seri o attendibili ma non certi, ossia se l'accadimento è credibile, verosimile o ammissibile in base a motivi ed argomenti abbastanza sicuri;
- ✓ Evento *Possibile*: si presenta se non è agevole prevedere l'esito della controversia ossia se il grado di realizzazione e di avveramento dell'evento futuro è inferiore al probabile. Evento possibile è quello che può accadere o verificarsi, che è eventuale o può avvenire;
- ✓ Evento *Remoto*: si presenta se ha scarsissime possibilità di verificarsi ossia nei casi in cui potrà accadere molto difficilmente.

Ai professionisti incaricati ed ai loro eventuali sostituti ed ausiliari si estendono, per quanto applicabili, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. La violazione di detti obblighi comporterà la decadenza o comunque la risoluzione del rapporto contrattuale.

Le Unità operative dell'ASP competenti ratione materiae oggetto del contenzioso sono tenute, anche per il tramite dell'Ufficio legale dell'Ente, a prestare la massima collaborazione all'Avvocato incaricato garantendo il pronto rilascio degli atti dallo stesso richiesti e comunque fornendo ogni indicazione utile al migliore svolgimento dell'incarico.

ART.8 DETERMINAZIONE DEI COMPENSI

In ossequio ai principi di trasparenza ed economicità, al professionista incaricato è riconosciuto un compenso determinato al momento del conferimento dell'incarico sulla base dei criteri di seguito indicati e con riferimento ai parametri di cui al DM 55/2014 e ss.mm.ii., anche per quanto attiene la determinazione del valore della controversia.

Tale compenso non potrà essere superiore a quello calcolato secondo i parametri minimi, applicando ai valori medi di cui alla tabella allegata al D.M. 55/2014 e ss.mm.ii. con la massima percentuale di riduzione prevista dagli artt. 4/1 e 12/1, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A come per legge. In ogni caso, il corrispettivo per prestazioni professionali sarà ispirato al criterio di maggiore convenienza per l'A.S.P. Il compenso così determinato, sarà aumentato del 15% a titolo di rimborso forfettario spese generali, oltre spese non imponibili documentate.

Nel caso di liquidazione dei compensi da parte del giudice in misura superiore a quelli di cui al contratto di patrocinio, la differenza in esubero potrà essere erogata solo a seguito di integrale recupero dell'importo liquidato da effettuarsi a cura del professionista medesimo.

Eventuali spese inerenti Avvocati domiciliatari non saranno rimborsati ritenendosi, il compenso pattuito, omnicomprensivo.

Nel caso di grado di giudizio successivo al primo e di conferimento dell'incarico al professionista che abbia patrocinato il grado precedente, il compenso del

professionista potrà contrattualmente essere diminuito per la fase di studio della controversia.

Nei casi di rilevanza e/o complessità del contenzioso, che richieda specifiche competenze e/o di alta specializzazione, l'A.S.P. potrà motivatamente conferire l'incarico discostandosi dai valori minimi e ricorrendo ai parametri medi.

Per le cause di valore indeterminabile, ai sensi dell'art. 21/7 D.M. 55/2014 ss.mm.ii. si considera, per la determinazione dei compensi, lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00.

Per le cause di valore superiore a € 520.000,00, ai sensi dell'art. 22 del D.M. 55/2014 e ss.mm.ii., si applica una riduzione pari al 20%.

In presenza di contenziosi di valore indeterminabile, ritenuti di particolare rilevanza e/o complessità l'A.S.P. di Crotone potrà motivatamente conferire l'incarico utilizzando, per il compenso, lo scaglione da € 26.000,00 a € 52.000,00 parametrato ai valori medi di cui al suddetto D.M. 55/2014 ss.mm.ii.

In ipotesi di più incarichi aventi il medesimo oggetto, o comunque simili e/o seriali, l'A.S.P. di Crotone corrisponderà il compenso calcolato entro i minimi tariffari applicando l'aumento in ragione del numero delle parti.

L'A.S.P. si riserva di valutare congruità e adeguatezza della parcella, potendo quindi non adeguarsi al parere del Consiglio dell'Ordine eventualmente interpellato dall'iscritto; detto parere infatti non costituisce vincolo per chi abbia richiesto la prestazione professionale, fondandosi sul controllo di corrispondenza delle voci indicate in parcella a quella previste in D.M. 55/2014 ss.mm.ii.

In caso di affidamento di incarico congiunto e/o disgiunto con altro avvocato, l'ASP riconoscerà una unica parcella sempre secondo i criteri stabiliti dal D.M. 55/2014 e ss.mm.ii.

A completamento della fase preparatoria del provvedimento di conferimento dell'incarico, il professionista dovrà sottoscrivere una dichiarazione di

insussistenza di cause di incompatibilità, in relazione anche a quanto disposto dall'ordinamento professionale (codice deontologico), dichiarando di non avere incarichi affidati da terzi in conflitto di interessi con l'A.S.P. di Crotone. Così come dovrà dichiarare di non avere interessi commerciali o affari trattati in società con l'A.S.P., e comunque di non trovarsi in alcuna ulteriore causa di incompatibilità prevista dal Codice deontologico forense.

Il Professionista incaricato, in caso di vittoria con condanna alle spese, avrà diritto a percepire le somme liquidate in suo favore nella sentenza definitiva.

Se l'incarico professionale è conferito ad un professionista di Studio associato si applica il compenso spettante ad un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più avvocati.

Per quanto non espressamente disciplinato, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

ART.9 PAGAMENTO DEL COMPENSO

La liquidazione del compenso dovuto sarà corrisposta di norma al termine dell'incarico, fatto salvo, a richiesta del professionista incaricato, l'anticipazione delle spese vive occorrenti per il contributo unificato e per gli altri adempimenti a pagamento.

Al termine dell'incarico, l'Avvocato presenta all'ASP, unitamente al fascicolo di causa, parcella pro-forma per l'attività prestata. Il competente Ufficio legale procede, a seguito della verifica dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'analisi della corrispondenza tra quanto richiesto, quanto previsto dal contratto e l'attività effettivamente svolta, alla liquidazione delle somme dovute.

All'esito della liquidazione, il professionista rilascia fattura intestata a Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone. I pagamenti sono disposti entro i termini di legge dalla presentazione di fattura elettronica ed in mancanza di contestazioni.

ART.10 CANCELLAZIONE DALL'ELENCO

L'Azienda dispone la cancellazione dall'Albo nel caso in cui il professionista:

- a) Abbia perso i requisiti richiesti dall'Azienda con il presente Regolamento;
- b) Abbia, senza giustificato motivo, rinunciato all'incarico;
- c) Non abbia assolto con puntualità e diligenza l'incarico affidatogli;
- d) Si sia reso responsabile di gravi inadempienze;
- e) Sia venuto meno agli obblighi assunti con l'accettazione dell'incarico.

Il professionista può chiedere, in qualunque momento, con comunicazione scritta, la cancellazione dall'Elenco.

ART. 11 REGISTRO DEGLI INCARICHI

L' Ufficio legale provvederà alla tenuta di un Registro informatico degli incarichi nel quale dovranno essere annotati tutti gli incarichi conferiti, i corrispondenti oneri finanziari nonché i risultati ottenuti nei termini di vittorie e soccombente.

ART.12 ACCESSO

Chiunque può esercitare il diritto di accesso nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge.

Ai sensi dell'art. 16, comma 2 della L n. 15/2005 e ss.mm.ii. ed in virtù del segreto professionale già previsto dall' ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza dei rapporti tra difensore e difeso, sono sottratti all' accesso i seguenti documenti:

- a) Pareri resi in relazione a liti potenziali o in atto;
- b) Pareri resi in ordine all' orientamento della condotta aziendale;

- c) Atti difensionali e relative consulenze tecniche;
- d) Corrispondenza, interna ed esterna, relativa agli affari di cui ai punti precedenti.

ART.13 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Regolamento in materia di protezione dei dati (Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) nonché del D. Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. il trattamento dei dati personali del professionista è finalizzato alla formazione dell'Elenco per un eventuale successivo affidamento di incarico legale ed il trattamento dei dati è effettuato a cura del personale dell'ASP nei limiti necessari al raggiungimento della finalità della presente procedura.

I dati personali saranno trattati per tali finalità secondo i principi di correttezza, liceità, trasparenza e nel rispetto della riservatezza e non saranno in alcun modo trasmessi a terzi o diffusi.

ART.14 PUBBLICITA'

Il presente Regolamento, l'Elenco degli iscritti nonché i singoli conferimenti di incarico saranno resi pubblici mediante pubblicazione sul sito Istituzionale dell'ASP, secondo la normativa vigente.

ART.15 EFFICACIA ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla pubblicazione dell'istituendo Elenco.

ART. 16 NORME DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia e al codice deontologico forense.

L' ASP si riserva la facoltà di aggiornare, modificare, sospendere o revocare il presente regolamento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o mutamenti della situazione di fatto o della normativa di riferimento.